SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1486)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980

ONOREVOLI SENATORI. — In data 28 marzo 1980 è stato firmato a Roma l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno ascemita di Giordania per lo stabilimento e il funzionamento dei servizi aerei di linea.

La parte normativa dell'Accordo, redatta sulla base di uno schema tipo, prevede, dopo il preambolo, all'articolo 1 definizioni generali di carattere tecnico; all'articolo 2 disciplina i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scalo commerciale, con il divieto di cabotaggio, per le imprese designate.

L'articolo 3 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati.

L'articolo 4 regola la validità dei certificati e delle licenze di navigazione aerea.

L'articolo 5 concerne la materia doganale; in particolare viene concessa alle imprese designate l'esenzione dagli oneri doganali per carburanti, olii lubrificanti, provviste

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

di bordo, parti di ricambio e attrezzature normali di bordo.

L'articolo 6 stabilisce pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna compagnia designata.

L'articolo 7 disciplina l'offerta di capacità determinando dei princìpi di riferimento.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando possibilmente il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo.

L'articolo 9 regola l'entrata, la permanenza e la partenza dai territori nazionali di aeromobili in servizio aereo internazionale, nonchè di equipaggi, passeggeri, merci e posta.

L'articolo 10 riguarda l'apertura ed il mantenimento di uffici di rappresentanza da parte delle compagnie designate, prevedendo altresì il possibile impiego di cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 11 permette la modifica dell'Accordo stesso, tramite consultazioni, il cui esito dovrà essere notificato con uno scambio di note diplomatiche.

L'articolo 12 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 13 prevede la futura conformità dell'Accordo ad eventuali convenzioni generali multilaterali riguardanti il trasporto aereo.

L'articolo 14 definisce i termini entro i quali ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo.

L'articolo 15 stabilisce la registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione della aviazione civile internazionale.

L'articolo 16 regola lo scambio e l'informazione reciproca di notizie riguardanti l'operazione dei servizi aerei.

L'articolo 17 concede a ciascuna compagnia designata il diritto di trasferire liberamente gli introiti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 18 definisce l'Annesso all'Accordo parte integrante dell'Accordo stesso.

L'articolo 19 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

L'Annesso determina le rotte che possono essere operate da ciascuna compagnia designata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX dell'Accordo stesso.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF SCHEDULED AIR SERVICES

The Government of Italy and the Government of Jordan (hereinafter referred to as the "Contracting Parties") having ratified the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th of December, 1944 and desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between their respective territories have agreed as follows:

Article I.

For the purpose of the present agreement unless the context otherwise requires:

a) The term "The Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7th December, 1944 and includes any annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or Convention under article 90 and 94 thereof;

b) The term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Italian Republic, the "Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile" and in the case of Jordan the Ministry of Transport, Directorate General of Civil Aviation, and in both cases any person or body authorized to perform the functions at present exercised by the above mentioned authorities;

c) The term "Designated Airline" means an airline which one contracting party shall have designated, by written notification to the other contracting party, in accordance with article III of the present agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

d) The term "Territory", "Air services", "International Air Services' and "Stop for non traffic purposes" shall have the meanings respectively assigned to them in article 2 and 96 of the Convention;

e) The term "Tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply including prices and conditions of agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

Article II.

1) Each contracting party grants to the other contracting party the rights specified in the present agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the annex to the present agreement (hereinafter respectively referred to as the "agreed services" and the "specified routes").

2) Subject to the provisions of the present agreement, the designated airline of each contracting party shall enjoy the following privileges:

a) To fly without landing across the territory of the other contracting party;

b) To land in the territory of the other contracting party for non-traffic purpose; and

c) While operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other contracting party at the points specified for that route in the annex to the present agreement, for the purpose of putting down and taking on board International traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for the territory of the other contracting party or of a third country.

3) Nothing in para 2 of this article shall be deemed to confer on the airline of one contracting party the privileges of taking up in the territory of the other contracting party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other contracting party.

Article III.

1) Each contracting party shall have the right to designate in writing — through the Aeronautical Authorities — to the other contracting party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2) On receipt of the designation, the other contracting party, through its Aeronautical Authorities and subject to the provisions of para 3 and 4 of this article, shall grant without delay to the airline designated, the appropriate operating authorization.

3) The Aeronautical Authorities of one contracting party may request the designated airline of the other contracting party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations which they normally apply to the activity of air carriers and to the operation of International Commercial Air Services.

4) Each contracting party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline or to withhold or revoke the granting to an airline of the privileges specified in para 2 of article II of the present agreement or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges, in case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control

of that airline are vested in the contracting party or in nationals of the contracting party designating the airline.

5) The airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services at any time, subject to the provisions of the present agreement.

6) Each contracting party reserves the right to withhold or revoke the operating authorization or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case where the designated airline fails to comply with the laws or regulations of the contracting party granting those privileges, and where, to the judgement of the former party, there is a failure to fulfill the conditions under which the rights are granted by this agreement. Such action shall be exercised only after consultation between the two contracting parties and this consultation shall commence within a period of 60 days from the date of the request.

Article IV.

Certificate of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one contracting party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other contracting party.

Each contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territories, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other contracting party or by a third country.

Article V.

1) Fuels, lubricating oils, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of one contracting party for the exclusive use by the aircraft of the designated airline of the other contracting party, operating the agreed air services, are exempted from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, subject to the customs regulations normally applied in the said territory; with the exclusion of the charges relating to services rendered.

2) The aircraft of the designated airline of a contracting party engaged in the agreed services are admitted into the territory of the other contracting party free from customs duties, inspection fees and any other fiscal charges.

3) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a contracting party to operate the agreed services, are admitted on the territory of the other contracting party exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, even when they are consumed or used by the said aircraft during flights over the said territory.

4) Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal aircraft equipment taken on board aircraft of the airline of a contracting

party in the territory of the other contracting party are exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge, provided that customs regulations of the said territory are observed, with the exclusion of the charges relating to services rendered.

5) Fuels, lubricating oils, normal equipment, spare parts and aircraft stores which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraphs, cannot be unloaded without the permission of the customs authorities of the other contracting party. When they cannot be used or consumed they shall be re-exported unless their transfer to another airline or their permanent importation is authorised in accordance with the provisions in force in the territory of the other contracting party concerned. Waiting for their use or re-exportation, the above materials shall be kept under the control of the Customs Authorities.

6) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the contracting party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article VI.

There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of both contracting parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

In operating the agreed services, the designated airline of each contracting party shall take into account the interests of the airline of the other contracting party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

Article VII.

The agreed services provided by the designated airlines of both contracting parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and shall have as their primary objectives the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to meet the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the contracting party which has designated the airline and the territory of the other contracting party.

Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points in the territories of the third countries in the specified routes, shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

a) Traffic requirements between the countries of origin and the countries of destination;

b) The requirements of through airline operation;

c) Traffic requirements of the area through which the airline passes after taking into account the interests of other transport services established by airlines of the states comprising the area.

Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity the aeronautical authorities of the contracting parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this article for the operation of the agreed services by the designated airlines.

Article VIII.

1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable level, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and comfort) and where it is deemed suitable the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

2) The tariffs referred to in para 1 of this article, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes, between the designated airlines (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route). Such agreement may be reached through the rate fixing procedure of the International Air Transport Association (I.A.T.A.).

3) Any tariffs so agreed shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of both contracting parties at least 90 days prior to the proposed day of their introduction. This period may be reduced in special cases if the Aeronautical Authorities so agree.

4) In the event of disagreement between the designated airlines, concerning the tariffs, the Aeronautical Authorities of the contracting parties shall endeavour to determine them by agreement between themselves.

5) If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under para 3 of this article or on the determination of any tariff under para 4, the dispute shall be settled in accordance with the provision of article XII of the present agreement.

6) *a*) No tariff shall come into force if the Aeronautical Authorities of either contracting party are dissatisfied with it, except under the provisions of para 3 of article XII of the present agreement.

b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provision of this article.

Article IX.

1) The laws, regulations and administrative requirements of one contracting party relating to the admission to, flight within or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other contracting party.

2) The laws, regulations and administrative requirements of one contracting party as to the admission, stay in, or departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as regulations relating to entry, exit, emigration, immigration, passport, customs and quarantine shall apply to passengers, crew, cargo and mail carried by the aircraft of the designated airline of the other contracting party while within the territory of the said contracting party.

Article X.

1) Each contracting party shall grant to the designated airline of the other contracting party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory such offices and administrative, commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both contracting parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2) The employment of third country nationals in the territory of either contracting party shall be permitted subject to the approval of the competent Authorities.

3) All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other contracting party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4) The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two contracting parties.

5) Each contracting party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

Article XI.

If either of the contracting parties consider it desirable to modify any provision of the present agreement, it may request consultation between the Aeronautical Authorities of the two contracting parties and such consultation shall take place within 60 days from the date of the request.

Should the Aeronautical Authorities reach an agreement on amendment of the present agreement, such amendment shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article XII.

1) If any dispute arises between the contracting parties relating to the interpretation or application of the present agreement, the Aeronautical Authorities of the contracting parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2) If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the contracting parties will endeavour to settle it.

3) If the contracting parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute shall, at the request of either contracting party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each contracting party and the third to be appointed by the two so nominated.

4) Each of the contracting parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either contracting party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the contracting parties fails to nominate an arbitrator within the specified period the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either contracting party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitral tribunal.

5) The arbitral tribunal shall determine its own procedure and decide on the apportionment of the costs of the arbitration.

6) The contracting parties shall comply with any decision given under paragraphs 4 and 5 of this article.

Article XIII.

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning all transport to which both contracting parties adhere, the present agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article XIV.

Either contracting party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). If such notice is given, the present agreement shall terminate 12 months after the date of the receipt of the notice by the other contracting party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other contracting party, notice shall be deemed to have been received 15 days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article XV.

The present agreement and any amendment to the same shall be registered within the Council of the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article XVI.

a) The Aeronautical Authorities or the designated airline of each contracting party shall provide to the Aeronautical Authorities of the other contracting party, as long in advance as practicable, copies of time-table, rates schedules and all other similar relevant information concerning the operation or the modification of the specified air services.

b) The Aeronautical Authorities of each contracting party shall provide to the Aeronautical Authorities of the other contracting party statistics relating to the traffic carried on the specified air services to, from or through the territory of the other contracting party.

Article XVII.

Each contracting party grants to the designated airline of the other contracting party the right of free transfer at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfers shall be effected in currency convertible in both countries and shall not be subject to any charge, limitation or delay.

Article XVIII.

The Annex to this agreement shall be deemed to be an integral part of the agreement and all references to "Agreement" shall be deemend to include the Annex, except where otherwise expressly provided.

Article XIX.

The present Agreement shall be subject to ratification, and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Rome the day 28th of March 1980 in the english language.

For the Government of the Italian Republic
GIACOMO ATTOLICO

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
SULEIMAN DAJANI

ANNEX

ROUTE NO. 1

Section I

Routes to be operated by the designated airline of the Hashemite Kingdom of Jordan:

Point in Jordan — Intermediate Points — Rome - Paris - London - Brussels - Copenhagen.

Section II

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Points in Italy — Intermediate Points — Amman - Dubai - Dhahran - two points to be specified in the Middle East.

Note 1: Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airlines, be omitted on any or all flights.

Note 2: The above routes are to be operated without fifth freedom traffic rights.

ROUTE NO. 2

All cargo routes

Points in Jordan, Rome and/or Milan V.V. (without the right to co-terminalize Rome with Milan), for the Jordanian designated airline.

Points in Italy, Amman and/or Aqaba V.V. (without the right to co-terminalize Amman with Aqaba), for the Italian designated airline.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO ASCEMITA DI GIORDANIA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI STABILITI

Il Governo italiano ed il Governo giordano (qui di seguito denominati « Parti contraenti »), avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei tra i loro rispettivi territori hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa;

b) il termine « Autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso della Giordania, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere quelle funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizi aerei », « servizi aerei internazionali » e « scalo per fini non di traffico » hanno il significato rispettivamente assegnato loro negli articoli 2 e 96 della Convenzione;

e) il termine « tariffa » indica l'importo da pagare per il trasporto di passeggeri e del carico e le condizioni alle quali si applica tale importo, ivi incluse le spese e i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari, ad esclusione del compenso e delle condizioni per il trasporto della posta.

Articolo 2.

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'Allegato del presente Accordo (qui di

seguito rispettivamente denominati « servizi concordati » e « rotte specificate »).

2. Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per fini non di traffico; e,

c) nell'esercitare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta proveniente da o destinato al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.

3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo 2) del presente articolo dovrà interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.

Articolo 3.

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto — attraverso le autorità aeronautiche — all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorità aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concederà senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che è qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati all'attività dei vettori aerei ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.

4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea di tali privilegi in ogni caso in cui non sia sicura che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa.

5. La compagnia aerea così designata ed autorizzata potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie nel caso che la compagnia aerea designata manchi di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali privilegi e nel caso in cui, a giudizio di detta Parte, esista una incapacità a soddisfare le condizioni in base alle quali i diritti sono stati concessi ai sensi del presente Accordo. Tale azione verrà esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 4.

I certificati di navigabilità aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte contraente o convalidati ed ancora validi saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di competenza e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo.

Articolo 5.

1. I carburanti, olii lubrificanti, le provviste di bordo (ivi inclusi cibi, bevande e tabacchi), le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo dell'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente che esercita i servizi aerei concordati, sono esentati da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale, subordinatamente ai regolamenti doganali normalmente applicati su detto territorio, ad eccezione degli oneri relativi a servizi prestati.

2. L'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente impegnata nei servizi concordati sarà ammesso nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale.

3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo presenti sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente per l'esercizio dei servizi concordati saranno ammessi sul territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse d'ispezione e ogni altro onere fiscale, anche quando siano consumati o utilizzati da detto aeromobile durante voli su detto territorio.

4. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo imbarcato sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente sul ter-

ritorio dell'altra Parte contraente saranno esentati da imposte doganali, tasse d'ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che i regolamenti doganali di detto territorio siano osservati e ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati.

5. I carburanti, gli olii lubrificanti, il normale equipaggiamento, le parti di ricambio e le provviste di bordo che sono esenti da ogni imposta doganale e altri oneri, ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono, non potranno essere sbarcati senza il permesso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. Ove non possano essere usati o consumati, essi dovranno essere riesportati salvo che il loro trasferimento a favore di un'altra compagnia aerea o la loro importazione permanente non sia autorizzata in conformità con le disposizioni in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o riesportazione, i suddetti materiali verranno tenuti sotto il controllo delle autorità doganali.

6. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche a quella parte dei suddetti materiali usati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, verranno concesse su una base di reciprocità e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Articolo 6.

Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunità di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

Articolo 7.

I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea e il territorio dell'altra Parte contraente.

Le norme relative al trasporto di passeggeri, carico e posta sia imbarcati sia sbarcati negli scali sui territori di Paesi terzi lungo le rotte specificate verranno fissate in conformità con il principio generale per cui la capienza dovrà corrispondere a:

a) i requisiti di traffico tra i Paesi di origine e quelli di destinazione;

b) i requisiti dell'esercizio di servizi aerei diretti;

c) i requisiti di traffico dell'area attraverso cui la compagnia aerea passa dopo aver tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area.

Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive variazioni della capienza le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno convenire circa l'applicazione pratica dei princìpi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.

Articolo 8.

1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli *standards* di velocità e di capienza) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformità alle disposizioni seguenti del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1) del presente articolo verranno, se possibile, concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate (ove ciò sia ritenuto opportuno, di concerto con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa). Tale accordo sarà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).

3. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo può essere ridotto, se le autorità aeronautiche così convengono.

4. Se le compagnie aeree designate non possono concordare sulle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe mediante accordo tra loro.

5. Se le autorità aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 4), la controversia sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo.

6. *a*) Nessuna tariffa potrà entrare in vigore se le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti non ne è soddisfatta, salvo ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 12 del presente Accordo.

b) Le tariffe fissate conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finchè non verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9.

1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, volo all'interno o partenza dal suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.

2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, dal suo territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza, emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane e quarantena si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova nel territorio di detta Parte contraente.

Articolo 10.

1. Ciascuna Parte contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere negli scali specificati sulla tabella delle rotte sul suo territorio uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti contraenti o di entrambe, nella misura che si renderà necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti contraenti sarà possibile solo subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti.

3. Tutto il suddetto personale sarà assoggettato alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.

4. Il numero di tale personale, fissato di concerto tra le compagnie aeree designate, dovrà essere sottoposto all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.

5. Ciascuna Parte contraente fornirà a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessaria.

Articolo 11.

Ove una delle due Parti contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Qulora le autorità aeronautiche raggiungano un accordo su un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrerà in vigore allorchè sarà confermato con uno Scambio di Note diplomatiche.

Articolo 12.

1. In caso di controversia tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro.

2. Se le autorità aeronautiche non riescono a risolvere la controversia, le Parti contraenti dovranno sforzarsi di risolverla.

3. Qualora le Parti contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, verrà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sarà nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo verrà nominato dai due così designati.

4. Ciascuna Parte contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, al presidente del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile potrà essere richiesto da una delle due Parti contraenti di nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo e agirà in veste di presidente del tribunale arbitrale.

5. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle spese di arbitrato.

6. Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione che verrà adottata ai sensi dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo.

Articolo 13.

Nel caso della conclusione di una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo verrà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione.

Articolo 14.

Una qualsiasi delle due Parti contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Nel caso di una tale notifica, il presente Accordo terminerà 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite un accordo prima della scadenza di questo periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si dovrà ritenere che la notifica sia stata ricevuta 15 giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Articolo 15.

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento dello stesso verranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Articolo 16.

a) Le autorità aeronautiche o la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, con il più lungo preavviso possibile, copie degli orari, delle tabelle delle rotte e ogni altra informazione simile e pertinente all'esercizio o alla modifica dei servizi aerei specificati.

b) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche riguardanti il traffico trasportato sui servizi aerei specificati verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 17.

Ciascuna Parte contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto del libero trasferimento, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate da tale compagnia aerea sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambi i Paesi e non saranno soggetti ad alcun onere, limitazione o ritardo.

Articolo 18.

L'Allegato al presente Accordo dovrà ritenersi parte integrante dell'Accordo e ogni riferimento ad « Accordo » dovrà intendersi come comprensivo dell'Allegato, salvo ove non sia espressamente disposto in modo diverso.

Articolo 19.

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, essendo stati a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo apponendovi i propri sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 marzo 1980 in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana
GIACOMO ATTOLICO

Per il Governo
del Regno ascemita di Giordania
SULEIMAN DAJANI

ALLEGATO

ROTTA N. 1

SEZIONE I

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata del Regno ascemita di Giordania:

scali in Giordania; scali intermedi; Roma; Parigi; Londra; Bruxelles; Copenhagen.

SEZIONE II

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata della Repubblica italiana:

scali in Italia; scali intermedi; Amman; Dubai; Dhahran; due scali da specificare nel Medio Oriente.

Nota 1: uno o tutti gli scali delle rotte specificate potranno, a discrezione delle compagnie aeree designate, essere omessi su uno qualsiasi o tutti i voli.

Nota 2: le rotte summenzionate dovranno essere servite senza il quinto diritto di libertà di traffico.

ROTTA N. 2

TUTTE LE ROTTE PER LE MERCI

Scali in Giordania, Roma e/o Milano V.V. (senza diritto di co-terminalizzare Roma con Milano), per la compagnia aerea designata giordana.

Scali in Italia, Amman e/o Aqaba V.V. (senza diritto di co-terminalizzare Amman con Aqaba), per la compagnia aerea designata italiana.